

Con la sentenza n.3525/2013 la Cassazione ha stabilito che le ritenute fiscali sulle differenze retributive spettanti al lavoratore non possono essere detratte dal debito. Questo per il motivo che la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario. Le ritenute fiscali dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che egli abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.

Sent. Cass. lavoro n. 3525 del 13/02/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)